

Roma, 28 Marzo 2022  
Prot. 438

**Ai Segretari  
delle Associazioni territoriali  
delle Federazioni regionali  
Loro sedi**

**Oggetto: DL Covid per il superamento della fase emergenziale, pubblicato in GU.**

*Cari Colleghi,*

faccio seguito alla circolare dello scorso 18 marzo (prot. n. 400) per evidenziare alcune novità contenute nel testo definitivo del decreto-legge Covid per il superamento della fase emergenziale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 marzo.

La novità di maggior interesse per le imprese è quella relativa all'obbligo di green pass "base" per i servizi di **ristorazione**, svolti al banco o al tavolo, al chiuso.

Infatti, a differenza di quanto previsto nella bozza citata, dal 1° al 30 aprile 2022, l'accesso a tali servizi sarà consentito solo **ai soggetti muniti di green pass base**. Nella bozza del provvedimento si prevedeva, invece, l'obbligo di green pass rafforzato.

Viene, invece, confermata l'eccezione prevista per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, che potranno accedervi senza green pass.

Un secondo aspetto rilevante riguarda l'efficacia delle **linee guida e dei protocolli per lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive** e sociali.

A tal riguardo, si prevede che «a decorrere dal 1° aprile 2022» (termine non previsto nella bozza citata) e fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all'andamento epidemiologico, il Ministro della salute **può adottare e aggiornare linee guida e protocolli** per lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali con propria ordinanza, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle Regioni.

La disposizione non chiarisce se, a decorrere dal 1° aprile, cessino di avere efficacia le attuali *linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali*, adottate da ultimo dal Ministero della salute con ordinanza del 2 dicembre 2021.

Vista la rilevanza della materia, essendo in tali linee guida ricomprese le misure specifiche previste per i servizi alla persona, la ristorazione, e altre attività economiche, abbiamo inviato una richiesta di chiarimento alle Amministrazioni competenti al fine di poter fornire alle imprese indicazioni in materia.

Pertanto, per quanto ci risulta, le Regioni sarebbero già impegnate nella revisione delle predette linee guida, ma non vi sono certezze rispetto alla loro eventuale adozione entro il prossimo 1° aprile.


Pertanto, si consiglia – tenendo conto dell’andamento della curva epidemiologica – di continuare ad applicare in via prudenziale le linee guida dello scorso 2 dicembre, al fine di continuare a offrire un servizio sicuro ai propri clienti ed evitare di essere sottoposti a sanzioni.

Vi ricordo, infine, che è sempre auspicabile rivolgersi al prefetto territorialmente competente per verificarne l’orientamento, essendo quest’ultima l’autorità preposta a elevare le sanzioni per il mancato rispetto delle misure anti-contagio.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle circolari che verranno pubblicate dalle Direzioni competenti.

Vi terremo informati sull’*iter* di conversione del provvedimento in Parlamento attraverso la *newsletter* “Monitoraggio lavori istituzionali”.

Con i miei migliori saluti.

Vincenzo Mamoli  


**Allegato:** DL Covid per il superamento della fase emergenziale (DL n. 24/22)